

# PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

---

*Documento di seduta*

FINALE  
A5-0125/2004

9 marzo 2004

**\*\*\*III**

## **RELAZIONE**

sul testo comune, approvato dal comitato di conciliazione, per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza degli aeromobili dei paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari  
(PE-CONS 3616/2004 - C5-0062/2004 - 2002/0014 (COD))

Delegazione del Parlamento europeo al comitato di conciliazione

Relatore: Nelly Maes



## INDICE

	<b>Pagina</b>
PAGINA REGOLAMENTARE.....	4
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO .....	5
MOTIVAZIONE.....	

## PAGINA REGOLAMENTARE

Nella seduta del 3 settembre 2002 il Parlamento ha approvato la sua posizione in prima lettura sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari (COM(2002) 8 – 2002/0014(COD)).

Nella seduta del 19 giugno 2003 il Presidente del Parlamento ha comunicato che la posizione comune era stata ricevuta e deferita alla Commissione per la politica regionale, trasporti e turismo (8478/1/2003 – C5-0278/2003).

Nella seduta del 9 ottobre 2003 il Parlamento ha approvato alcuni emendamenti alla posizione comune.

Con lettera del 21 gennaio 2004 il Consiglio ha affermato di non poter approvare tutti gli emendamenti del Parlamento.

Il Presidente del Consiglio, d'accordo con il Presidente del Parlamento, ha convocato una riunione del comitato di conciliazione il 27 gennaio 2004.

Nella sua riunione del 27 gennaio 2004 il comitato di conciliazione ha considerato la posizione comune sulla base degli emendamenti proposti dal Parlamento.

In quest'ultima riunione ha raggiunto un accordo su un testo comune.

Nella sua riunione del 27 gennaio 2004, la delegazione del Parlamento ha approvato i risultati della conciliazione con 9 voti favorevoli ed una estensione.

Hanno partecipato alla votazione: Giorgos Dimitrakopoulos (vicepresidente e presidente della delegazione), Nelly Maes (relatrice), Jacqueline Foster (in sostituzione di Charlotte Cederschiöld), Nirj Deva, Françoise Grossetête, Konstantinos Hatzidakis, Emmanouil Bakopoulos (in sostituzione di Erik Meijerper, a norma dell'articolo 153, punto 2 del regolamento), Brian Simpson, Ulrich Stockmann e Jan Marinus Wiersma.

Il 26 febbraio 2004 il copresidente del comitato di conciliazione ha stabilito che il testo comune era stato approvato, conformemente al paragrafo III.8 della Dichiarazione comune sulle modalità pratiche della nuova procedura di codecisione<sup>1</sup>, e l'ha trasmesso in tutte le lingue ufficiali al Parlamento e al Consiglio.

La relazione è stata depositata il 9 marzo 2004.

---

<sup>1</sup> GU C 148, del 28.5.1999, pag. 1.

## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sul testo comune del comitato di conciliazione, relativo ad una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza degli aeromobili dei paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari**

**(PE-CONS 3616/2004 – C5-0062/2004 – 2002/0014 (COD))**

**(Procedura di codecisione: terza lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- visto il testo comune approvato dal comitato di conciliazione (PE-CONS 316/2004 - C5 - 0062/2004),
  - vista la sua posizione in prima lettura<sup>1</sup> sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM (2002) 8)<sup>2</sup>,
  - vista la sua posizione in seconda lettura<sup>3</sup> sulla posizione comune del Consiglio<sup>4</sup>,
  - visto il parere della Commissione sugli emendamenti del Parlamento alla posizione comune (COM(2003) 674 - C5-0537/2003)<sup>5</sup>,
  - visto l'articolo 251, par.5, del trattato CE,
  - visto l'articolo 83 del suo regolamento,
  - vista la relazione della sua delegazione al comitato di conciliazione (A5-0125/2004),
1. approva il testo comune;
  2. incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;
  3. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto per quanto di sua competenza e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
  4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione legislativa al Consiglio e alla Commissione.

---

<sup>1</sup> Testi adottati , del 3.9.2002, P5\_TA (2002) 0395.

<sup>2</sup> GU C 103 (E), del 30.4.2002, pag. 351.

<sup>3</sup> Testi adottati, del 9.10.2003, P5\_TA (2003) 0422.

<sup>4</sup> GU C 233 (E), 30.9.2003, pag. 12.

<sup>5</sup> Non ancora pubblicato sulla GU.

## MOTIVAZIONE

### Antefatti

Il 14 gennaio 2002 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza degli aeromobili dei paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari. Il fine della proposta è quello di migliorare la sicurezza aerea della Comunità e dei suoi cittadini che risiedono nelle vicinanze degli aeroporti, assicurando che gli aeromobili di paesi terzi che utilizzino aeroporti comunitari osservino le stesse norme di sicurezza internazionale che si applicano agli aeromobili comunitari.

A seguito della prima lettura del Parlamento del 3 settembre 2002, la Commissione presentava il 26 novembre 2002 una proposta modificata che includeva 13 dei 19 emendamenti proposti dal Parlamento in prima lettura. Il Consiglio adottava la sua posizione comune il 13 giugno 2003, apportando alcune modifiche alla proposta della Commissione.

Il Parlamento concludeva la sua seconda lettura il 9 ottobre 2003, con l'adozione di 5 emendamenti alla posizione comune del Consiglio. Essi riguardavano in particolare le norme relative alle relazioni annue sulle informazioni aggregate, il potere della Commissione di estendere all'intera Comunità un divieto o limitazioni imposte da uno Stato membro sull'attività di uno specifico operatore o di un paese terzo e l'accelerazione delle procedure di esecuzione.

Il Consiglio concludeva la sua seconda lettura il 21 gennaio 2004 indicando di non poter accettare tutti gli emendamenti di seconda lettura del Parlamento .

### Conciliazione

Il Parlamento costituiva la sua delegazione il 19 novembre a Strasburgo. Agli onn. Giorgos DIMITRAKOPOULOS, vicepresidente, Paolo COSTA, Presidente della commissione trasporti e Nelly MAES, relatore, è stato allora dato il mandato di iniziare i negoziati con il Consiglio.

In un primo trilogio svolto il 20 gennaio a Bruxelles le Istituzioni hanno raggiunto un accordo sulla maggior parte dei problemi. Per la relazione annuale sull'informazione aggregata che la Commissione deve pubblicare, che riguarda il tema centrale della trasparenza, il Parlamento aveva indicato di poter accettare la proposta di compromesso del Consiglio, qualora quest'ultimo fosse d'accordo a sopprimere la menzione "se del caso", obbligando quindi la Commissione a indicare sempre se esista un rischio accresciuto per la sicurezza dei passeggeri.

A seguito di una riunione COREPER del 23 gennaio il Consiglio indicava che avrebbe potuto accettare tale proposta. La delegazione del Parlamento si è riunita il 27 gennaio dando la sua approvazione (con 9 voti favorevoli ed 1 astensione) al compromesso globale raggiunto con il Consiglio. La procedura di conciliazione veniva quindi aperta formalmente la sera dello stesso giorno, nel contesto della discussione sul "pacchetto ferrovie" e chiusa senza ulteriori discussioni come un punto A.

I principali elementi dell'accordo raggiunto in conciliazione possono essere così riassunti:

*Relazione annuale sulle informazioni aggregate*

La Commissione pubblica annualmente una relazione sulle informazioni aggregate che contiene un'analisi di *tutte* le informazioni ricevute conformemente alle varie procedure fissate dalla direttiva.

Su insistenza del Parlamento tale informazione deve essere resa disponibile anche alle *industrie interessate* e deve essere *semplice e facilmente comprensibile*. Essa indica anche se esista un rischio accresciuto per la sicurezza dei passeggeri.

Quest'ultimo rappresenta un notevole successo per la delegazione del Parlamento, che a seguito del tragico incidente di Air Flash a Sharm El Sheikh, nel quale hanno perso la vita 148 persone (soprattutto turisti francesi che rientravano a casa dalle vacanze natalizie trascorse in Egitto), aveva messo l'accento sulla trasparenza e l'informazione dei passeggeri. Con l'appoggio della Commissione tale disposizione dovrebbe portare ad una procedura "name and shame" consistente nel fare apertamente il nome dei responsabili, per i trasportatori aerei che omettano di osservare norme di sicurezza internazionali.

*Poteri della Commissione per quanto riguarda gli Stati o gli operatori che non applicano le norme di sicurezza internazionali*

Secondo la posizione comune del Consiglio la Commissione avrebbe unicamente il potere di *raccomandare* agli altri Stati membri di estendere le misure di sicurezza, quali l'imposizione di un divieto o condizioni di funzionamento, prese da uno Stato membro riguardo ad aeroporti situati sul loro territorio. D'altra parte il Parlamento ha ritenuto che i poteri della Commissione in questo settore vadano rinforzati. Il suo emendamento di seconda lettura pertanto chiedeva che la Commissione avesse il diritto di estendere all'intera Comunità le misure di sicurezza prese da uno Stato membro e non unicamente di formulare una raccomandazione.

L'accordo di compromesso raggiunto con il Consiglio a tale proposito riprende a grandi linee la posizione del Parlamento, ma prevede che la decisione pertinente sia presa in base ad una procedura di comitatologia obbligatoria e non consultiva, rafforzando pertanto la posizione degli Stati membri nel processo decisionale.

*Disponibilità di rapporti standard e ispettivi a terra*

Il Consiglio accetta il suggerimento del Parlamento che tutti i rapporti standard e ispettivi a terra vengano anch'essi resi disponibili, su richiesta, all'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA).

*Scadenze per l'applicazione della direttiva*

Il Consiglio accetta la proposta del Parlamento di abbreviare da 3 a 2 anni la scadenza per la trasposizione della direttiva da parte degli Stati membri. Esso ha anche accettato di diminuire da 5 a 4 anni dall'entrata in vigore della direttiva il periodo entro il quale la Commissione deve riferire sulla sua applicazione.

## **Conclusioni**

Il risultato della conciliazione può essere ritenuto estremamente soddisfacente per la delegazione del Parlamento in quanto i compromessi raggiunti con il Consiglio sono molto vicini alla lettera e allo spirito degli emendamenti di seconda lettura del Parlamento.

La delegazione pertanto raccomanda che l'assemblea approvi il testo comune in terza lettura.